



CITTA' DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 42 del Reg.

Data della deliberazione 30/05/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:


Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai fini dell'applicazione metodo normalizzato (D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **19:31** e segg. nell'aula delle adunanze consiliari della Città di Augusta, sita in Via Roma, Sala "**Giacinto Franco**" a seguito di regolari avvisi, notificati per mezzo PEC di ciascun Consigliere, con la **Presidenza del Sig. Domenico Stella**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dott. Sebastiano Marano**

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	Amara Margaret	X		13	Niciforo Marco	X	
2	Amato Corrado	X		14	Palazzotto Federico		X
3	Assenza Giuseppe		X	15	Patti Maria Grazia	X	
4	Birritteri Mariangela	X		16	Serra Salvatore	X	
5	Contento Carmela	X		17	Sicari Rosario	X	
6	Conti Roberto		X	18	Stella Domenico	X	
7	Errante Salvatore	X		19	Suppo Roberta	X	
8	Gulino Giuseppe		X	20	Tedesco Giuseppe	X	
9	La Ferla Francesco		X	21	Triberio Giancarlo		X
10	Lombardo Andrea	X		22	Tribulato Biagio	X	
11	Mangano Manuel		X	23	Trigilio Paolo	X	
12	Montalto Giuseppe	X		24	Tringali Chiara		X



28

II SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERA DI N° 4 DEL 23/5/22

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI FINI DELL'APPLICAZIONE METODO NORMALIZZATO (D.P.R. n.158 del 27 aprile 1999).

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E LEGALI

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n.58 del 05/08/2020 integratato con delibere di consiglio comunale n.71 del 30/09/2020 e n.29 del 28/07/2021;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare*

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto

- che con l'art.1 comma 775 della Legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre 2022, n. 197, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023 è stato differito al 30/04/2023, termine ulteriormente prorogato al 31/05/2023 con D.M. 19 aprile 2023 del Ministero Economia e Finanze;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto

- dover acquisire il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad adeguare nonché modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 05/08/2020, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n.71 del 30/09/2020 e con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 28/07/2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione, prioritariamente rispondente ai dettati dell'Ente di vigilanza ARERA e delle vigenti disposizioni normative, nonché più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di apportare le seguenti modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*”, approvato con delibera di consiglio comunale n.58 del 05/05/2020 integrato con delibere di consiglio comunale n.71 del 30/09/2020 e n.21 del 28/07/2021:



- sostituzione integrale **dell'art.10** con il seguente:

Art. 10

Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo sia della parte **fissa** sia della parte **variabile**, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

A T T I V I T A'	%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	20%
autoservizi, autolavaggi, autorimesse.	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmeccanici e fabbri	20%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche,	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%
Altro	30 %

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche

- sostituzione integrale **dell'art.13** con il seguente:

Art. 13

Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate all'art.26 del presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
6. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

- sostituzione integrale **dell'art.15** con il seguente:

Art. 15

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

- introduzione dell'art.15-bis:

ART.15-bis

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
 2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite
 3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito:
 - *in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica;*
 - *in n.3. unità;*
- Tuttavia, per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel Comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al quindicesimo giorno precedente l'approvazione, con determinazione dirigenziale, della lista di carico, con possibilità di conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.
 6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
 7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

- sostituzione integrale **dell'art.16** con il seguente

Art. 16

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

- sostituzione integrale **dell'art.25** con il seguente:

Art. 25

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato all'art.26 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

- sostituzione integrale dell'art.26 con il seguente:

Art. 26

Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti – Classi di contribuenza

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
201	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
202	CINEMATOGRAFI E TEATRI
203	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
204	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
205	STABILIMENTI BALNEARI
206	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
207	ALBERGHI CON RISTORANTE
208	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
209	CASE DI CURA E RIPOSO
210	OSPEDALI
211	UFFICI E AGENZIE
212	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
213	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
214	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
215	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
216	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
217	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
218	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
219	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
220	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
221	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
222	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
223	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
224	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
225	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
226	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
227	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
228	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
229	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
230	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB
231	ABITAZIONI RESIDENTI
232	PERTINENZA ABITAZIONE RESIDENTI
233	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE
234	PERTINENZA DELLE ABITAZIONI A DISPOSIZIONE

- sostituzione integrale **dell'art.30** con il seguente:

Art. 30
Casi di riduzione ed agevolazione

1. Con l'applicazione del metodo normalizzato la tariffa della tassa è ridotta nella parte **variabile** nei casi e nelle misure sotto indicate:
 - a. del 15 per cento per locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - b. del 20 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
 - c. del 30 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - d. si applica una riduzione della tassa pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto, in ragione della minore attitudine a produrre rifiuti.
2. La tariffa della tassa è ridotta, sia nella parte **fissa** che nella parte **variabile**, nei casi e nelle misure sotto indicate:
di 2/3 (due terzi), per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, introdotta dall'art. 1, comma 48, della L. 178/2020. Quest'ultima norma sostituisce dal 2021, apportando alcune modifiche, la precedente previsione di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014, come confermato dalle posizioni Ministeriali.
3. Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l'ordinario conferimento dei rifiuti in modalità differenziata effettuato con l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori degli insediamenti abitativi.
4. Le suddette riduzioni di tariffa si intendono applicabili su istanza del soggetto.
5. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
6. Le riduzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono cumulabili con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.

- sostituzione integrale **dell'art.31** con il seguente:

Art. 31
Modulazione della tariffa per la raccolta differenziata

1. Ai sensi del comma 658, dell'articolo 1 della Legge 147/2013, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. In particolare la tariffa TARI per le utenze domestiche occupate/detenute dai contribuenti che effettuano con regolarità il conferimento dei rifiuti sotto specificati presso le isole ecologiche, attivate dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, con pesatura e riconoscimento della frazione merceologica dei rifiuti conferiti, sono previste le seguenti agevolazioni:

Numero	Tipologia di rifiuto conferibile	Unità di misura	Ecopunti per unità di misura
1	Frigo e climatizzatori	Pezzo	20
2	TV e monitor	Pezzo	20
3	Lavatrici	Pezzo	20
4	Batterie al piombo e accumulatori auto	Pezzo	20
5	Ingombranti	Pezzo	5

6	Pneumatici	Pezzo	10
7	Carta e cartone	Kg	2
8	Lattine	Kg	5
9	Imballaggi in plastica	Kg	4
10	Vetro	Kg	2

L'agevolazione verrà determinata applicando al suddetto punteggio lo sconto sotto riportato:

- punti da 0 a 149 nessuna agevolazione;
 - punti da 150 a 249 agevolazione del 5%;
 - punti da 250 a 499 agevolazione del 6%;
 - punti da 500 a 749 agevolazione del 7%;
 - punti da 750 a 999 agevolazione del 8%;
 - punti da 1000 a 1249 agevolazione del 9%;
 - punti da 1500 e oltre agevolazione 11%.
2. Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l'ordinario conferimento dei rifiuti in modalità differenziata effettuato con l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori degli insediamenti abitativi.
 3. Le suddette riduzioni di tariffa si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, a condizione che la stessa sia corredata da idonea certificazione rilasciata dal soggetto gestore dei rifiuti in ordine all'effettiva sussistenza delle condizioni e modalità di raccolta differenziata previste dal presente articolo.
 4. Alle utenze domestiche TARI che abbiano avviato il compostaggio di propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del compost prodotto, si applica una riduzione del 15% sia sulla parte fissa e sia sulla parte variabile. Tale riduzione è subordinata al rispetto di quanto previsto dal regolamento Albo comunale compostatori ed istituzione Albo compostatori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2015 e s.m. e int.
 5. Ai sensi dell'art. 38 della Legge 221/2001 e del D.M. 266/2016 alle utenze non domestiche che praticano il compostaggio di comunità della frazione organica del rifiuto prodotto è riconosciuta una riduzione del 15% sia sulla parte fissa e sia sulla parte variabile.
 6. Ai sensi della Legge n. 166/2016 le utenze non domestiche che praticano misure volte alla lotta allo spreco alimentare (Progetto Pellicano e Progetto Sprecozero) è riconosciuta una riduzione del 10%.
 7. Le riduzioni di cui ai commi 5 e 6 sono cumulabili.
Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano l'uso dei pannolini lavabili, è riconosciuta una riduzione di Euro 50,00 proporzionati ai mesi di effettivo utilizzo. La riduzione sarà concessa su presentazione dello scontrino fiscale, fattura o altra documentazione comprovante l'acquisto di almeno 16 pannolini lavabili e cesserà al termine dell'utilizzo e comunque non oltre il compimento del 3 anno di età del bambino.

- sostituzione integrale dell'art.38 con il seguente:

Art. 38

Dichiarazione di inizio occupazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e

partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TAR SU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – *(da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo)* eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

- introduzione **dell'art.38-bis**:

Art. 38bis

Dichiarazione di variazione o cessazione

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. *(Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).* – *indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe*
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;


- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

- di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2023;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata.

Il Responsabile del 4° Servizio
Gestione IMU e TARI
(Rag. Ottavio Migneco)




Il Responsabile del II Settore
Servizi Demografici, Tributari e Legali
Dott. Francesco Siena



Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

23/05/2023


Il Responsabile
II Settore - Servizi Demografici, Tributari e Legali
Dott. Francesco Siena



Parere di regolarità contabile: si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

23/05/2023

Il Responsabile
III Settore – Servizi Finanziari e Patrimonio
Dott.ssa Gisella Vaccaro





COMUNE DI AUGUSTA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.05.23 - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI FINI DELL'APPLICAZIONE METODO NORMALIZZATO (D.P.R. n.158 del 27.04.99).

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta a mezzo pec del 23.05.23, la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, da parte del Responsabile Il Settore "Servizi demografici, tributari e legali".

Premesso che

- l'art. 52, del D.Lgs. 446/97, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1 comma 682, della L. 147/2013, determina l'ambito della potestà regolamentare e le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

E

COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0036024/2023 del 30/05/2023

Firmatario: MARIO DI MAURO, MICHELE ABBATE, PIETRO GIOVIALE, MICHELE ABBATE, MARIO DI MAURO, MARIO DI MAURO

- l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, contemplando tra le funzioni dell'Autorità anche la definizione di livelli di qualità dei servizi e la diffusione, conoscenza e trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi;

Rilevato che con la presente proposta di deliberazione si intendono apportare le seguenti modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27.12.13 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", approvato con delibera di consiglio comunale n. 58 del 05/05/2020 integrato con delibere di consiglio comunale n. 71 del 30/09/2020 e n. 21 del 28/07/2021 :

- *sostituzione integrale dell'art.10 (Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali)*
- *sostituzione integrale dell'art.13 (Composizione della tariffa e copertura dei costi)*
- *sostituzione integrale dell'art.15 (Calcolo della tariffa per le utenze domestiche)*
- *introduzione dell'art.15-bis (Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche)*
- *sostituzione integrale dell'art.16 (Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche)*
- *sostituzione integrale dell'art.25 (Classificazione delle utenze non domestiche)*
- *sostituzione integrale dell'art.26 (Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti — Classi di contribuenza)*
- *sostituzione integrale dell'art.30 (Casi di riduzione ed agevolazione)*
- *sostituzione integrale dell'art.31 (Modulazione della tariffa per la raccolta differenziata)*
- *sostituzione integrale dell'art.38 (Dichiarazione di inizio occupazione)*
- *introduzione dell'art.38-bis (Dichiarazione di variazione o cessazione)*


Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad adeguare nonché modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 05/08/2020, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n.71 del 30/09/2020 e con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 28/07/2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione, prioritariamente rispondente ai dettati dell'Ente di vigilanza ARERA delibere n. 363/2021 e n. 15/2022 e delle vigenti disposizioni normative DLgs 152/06, nonché più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Dott. Pietro Gioviale*

Avv. Mario Di Mauro*

Dott. Michele Abate*

**Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



ABBATE
MICHELE
26.05.2023
13:22:08
GMT+00:00

Dato atto che con l'art.1 comma 775 della Legge di Bilancio 2023 del 29.12.22, n. 197, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023 è stato differito al 30/04/2023, termine poi prorogato al 31/05/2023 con D.M. 19 aprile 2023 del Ministero Economia e Finanze;

Considerato che l'Ente con deliberazione di C.C. n. 14 del 9.03.23 ha approvato il DUP 2023/25, con delibera n. 16 del 13.03.23 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con delibera n. 35 dell'8.05.23 ha approvato il rendiconto della gestione 2022;

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento approvato in data 30/06/2021 consentono il mantenimento: - del rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione; - del rispetto del requisito della completezza; - del rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; - della coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
- Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 23.05.23, rispettivamente dal responsabile del II Settore Dr. Francesco Siena e dal Responsabile del III Settore Dott.ssa Gisella Vaccaro ;

Esprime

parere favorevole sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.05.23 " APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI FINI DELL'APPLICAZIONE METODO NORMALIZZATO (D.P.R. n.158 del 27.04.99).

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì 26.05.23

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CITTA' DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

5^a COMMISSIONE CONSILIARE FINANZE E BILANCIO

VERBALE N. 10 / 2023

L'anno duemilaVENTITRE, il giorno **MARTEDI' 30 MAGGIO** in AUGUSTA, alle ore 12,15, presso Il Palazzo di Città di via P.Umberto n 89;

PREMESSO

che con avviso prot. n. 35780 del 26-05-2023 è stata convocata, nei modi e forme di legge, per la giornata odierna, la riunione della 5° commissione

Sono presenti i consiglieri :

CONSIGLIERE COMUNALE	CARICA	ORA ENTRATA	ORA USCITA	Valida ai fini della l.r. 30/2000 art. 19 c. 10
Serra Salvatore	PRESIDENTE	12,50	13,55	<i>[Signature]</i>
Palazzotto Federico	componente	12,50	13,31	<i>[Signature]</i>
Niciforo Marco	componente	12,50	13,23	<i>[Signature]</i>
Lombardo Andrea	Vice-presidente	12,50	13,50	<i>[Signature]</i>
Triberio Giancarlo	componente	/	/	/

CONSIGLIERE COMUNALE	SOSTITUZIONI	ORA ENTRATA	ORA USCITA	Valida ai fini della l.r. 30/2000 art. 19 c. 10
<i>Antonio Corrado</i>	<i>delega e sostituzione di Triberio</i>	12,50	13,55	<i>[Signature]</i>

COMUNE DI AUGUSTA
 Comune di Augusta
 Protocollo N. 0036224/2023 del 30/05/2023

Risultano Presenti :

- Serra Salvatore PRESIDENTE
- Lombardo Andrea vice-presidente
- Niciforo Marco componente
- Palazzotto Federico componente
- Contento Carmela (Delegata dal Consigliere Triberio Giancarlo)

Risulta assente :

- Triberio Giancarlo componente

Partecipano inoltre alla riunione:

- Dott.ssa Vaccaro Gisella Responsabile del III Settore Economico Finanziario.
- Dott. Siena Francesco Responsabile del II Settore servizi demografici,tributari e legali
- Consigliera Suppo (uditrice)
- Dipendente Ottavio Migneco.

Assiste alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante la dipendente:
Dott.ssa Maria Rita Corallo.

Il Presidente Salvatore Serra alle ore 12,50 verificata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta e introduce il primo punto all'o.d.g.:

1- Imposta Municipale propria (IMU) – conferma ed approvazione aliquote anno 2023.

Il Presidente Serra Salvatore dopo aver letto il punto, passa la parola al dott. Francesco Siena. Il Dott. Siena relaziona sulla proposta inerente all'IMU per essere approvata dal consiglio. La consigliera Contento chiede se questa è l'aliquota massima e se si è pensato di diminuirla. Il dott. Siena risponde che è vero che è l'aliquota massima, e deve passare dal Consiglio Comunale. Sono le stesse quote dell'anno scorso.

Il Presidente Serra Salvatore non essendoci ulteriori interventi, mette ai **voti** il punto all'o.d.g. :

1- Imposta Municipale propria (IMU) – Conferma ed approvazione aliquote anno 2023

- Serra Salvatore Favorevole
- Palazzotto Federico Astenuto
- Niciforo Marco Favorevole
- Lombardo Andrea Favorevole
- Contento Carmela Contrario

Il presidente Serra Salvatore passa al secondo punto all'o.d.g. :

2- Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025. (art. 175, Comma 2, D.Lgs n. 267/20009

IL Presidente Serra Salvatore dopo aver letto l'atto, passa la parola alla dott.ssa Vaccaro. La dott.ssa Vaccaro relaziona brevemente sulla Variazione al bilancio.

Il Presidente Serra Salvatore non essendoci altri interventi mette ai **voti** il secondo punto all'o.d.g.:

2-Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025 . (art. 175, Comma 2, D.lgs n. 267/2000)

- Serra Salvatore Favorevole
- Palazzotto Federico astenuto
- Niciforo Marco Favorevole
- Lombardo Andrea Favorevole
- Contento Carmela Astenuto

Il Presidente Serra passa al **terzo** punto all'o.d.g. :

3 . Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai fini dell'applicazione metodo normalizzato (D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999)

Il Presidente Serra dopo aver letto il punto, passa la parola al Dott. Siena che relaziona sulla proposta. Il dott. Siena dice che è stato un lavoro lungo in base alle categorie e alle norme. Inoltre il dott. Siena espone le tabelle e le spiega in sintesi.

Il Presidente Serra le legge brevemente.

La consigliera Contento, chiede chiarimenti sulle utenze domestiche e non domestiche e si lamenta sui tempi della presentazione dell'atto.

Il dott. Siena dice che non ha discrezionalità sul Regolamento.

Alle ore **13, 23** esce il consigliere Niciforo Marco.

Alle ore **13,31** esce il consigliere Palazzotto Federico.

Il Presidente non essendoci ulteriori interventi mette ai **voti** il 3 punto all'o.d.g.:

3. Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai fini dell'applicazione metodo normalizzato (D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999)

- Serra Salvatore Favorevole
- Lombardo Andrea Favorevole
- Contento Carmela Astenuta

Il Presidente Serra Salvatore passa al **quarto** punto all'o.d.g.:

4. Determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2023

Il Presidente Serra Salvatore dopo aver letto il punto, passa la parola al dott. Siena.

Il dott. Siena relaziona in sintesi sull'atto e sull'aumento delle tariffe.

Il Consigliere Contento chiede chiarimenti sui costi.

Alle ore **13,50** esce il consigliere Lombardo.

Il Presidente Serra Salvatore constatata la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta .



La consigliera Contento sostiene che è responsabilità della maggioranza tenere il numero legale.

Sono le ore 13,55, la seduta è aggiornata alle ore 14,55.

Alle ore 14,55 il Presidente constatando la mancanza del numero legale dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente dispone che il presente verbale, redatto in unico originale, che si compone di n° 14 pagine compresa questa, sia trasmesso, a cura del segretario verbalizzante, alla segreteria dell'ufficio organi istituzionali.

del che si è redatto il presente verbale che previa lettura, viene sottoscritto seduta stante.

Il segretario verbalizzante: 	IL PRESIDENTE DELLA V. COMMISSIONE CONSILIARE SERRA SALVATORE
	

Punto n°3

Presidente Stella: Punto n°3 all'Ordine del Giorno: "Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai fini dell'applicazione metodo normalizzato (D.P.R. n°158 del 27 Aprile 1999)".

Prego.

Carmela Contento: Presidente, prima che entri nella lettura dell'atto, io vorrei fare un intervento sulla modalità di gestione di questa delibera, se me lo consente, se non lo faccio dopo, quello che preferisce.

Presidente Stella: Mi spieghi, è una pregiudiziale?

Carmela Contento: No, non è una pregiudiziale, se me lo consente, una raccomandazione, perché questo regolamento che va a impattare su documenti che approveremo successivamente, non può arrivare in Consiglio Comunale lo stesso giorno, sarebbe stato opportuno che il regolamento della TARI arrivasse in Consiglio Comunale prima, consentendo eventualmente a tutti i Consiglieri di maggioranza o di minoranza, di fare, se lo ritenevano o delle annotazioni, delle modifiche, delle mozioni; in modo che poi gli uffici avessero tempo di verificarne la correttezza e la congruità con gli strumenti finanziari.

Oggi così tutto questo non è possibile, perché non ci sarebbe il tempo ed essendo un regolamento che viene approvato dal Consiglio Comunale e non è una presa d'atto per cui si deve obbligatoriamente approvare così come è preimpostato. Essendo un regolamento che approva il Consiglio Comunale si poteva portare prima, si doveva anzi correttamente mi corregge la consigliera Suppo e poi oggi avremmo approvato il documento conseguente. Questa modalità di agire, non è la prima volta che succede, la mia raccomandazione è rivolta a lei Presidente perché quando ci sono atti di questo genere lei dovrebbe, nell'interesse di tutti i Consiglieri, sollecitare gli uffici affinché gli atti arrivino per tempo in Presidenza. Perché questo atto c'è stato consegnato venerdì, la commissione si è tenuta questa mattina all'una meno un quarto, alle 7:00 siamo in Consiglio comunale e quindi anche se avessimo voluto apportare delle modifiche, non è stato possibile perché gli uffici non possono esprimere il parere, Revisore dei conti, ufficio di ragioneria.

Secondo me non è un modo di agire corretto, pertanto la invito Presidente per il futuro ad evitare che si verificano questi disguidi e queste sovrapposizioni che non ci consentono di esercitare il nostro diritto- dovere di Consiglieri Comunali.

Grazie, Presidente.

Presidente Stella: Grazie a lei. L'Ufficio di Presidenza si fa carico della segnalazione, fermo restando che c'è interlocuzione continua con gli Uffici e che quindi compatibilmente con la trasmissione degli atti poi, è tutta una catena, quindi quest'atto è datato 23-5 è stato messo all'ordine del giorno il 25 ed è stato trattato in Commissione oggi, perché in attesa del parere del Revisore contabile.

Carmela Contento: No, forse non sono stata chiara perché non è un'accusa rivolta all'Ufficio di Presidenza, non mi permetterei mai e poi mai. È solo che sapendo che sono due atti conseguenti, questo è propedeutico di quello che viene dopo, non è possibile approvarlo nella stessa seduta secondo me.

Presidente Stella: Va bene. Formalmente non c'è nessun problema. È chiaro che come opportunità, anche esplicitamente politica, mi trova d'accordo. Ma più di sollecitare, io sono sicuro che l'ufficio ha fatto fino in fondo il suo dovere. Probabilmente con i tempi e con le disponibilità dell'ufficio stesso per produrre gli Atti. Bene, quindi facendo tesoro della comunicazione dò la parola al dottore Siena per l'illustrazione dell'atto o al Sindaco se poi magari vuole aggiungere qualcosa e poi apriamo il dibattito.

Dottore Siena prego.

Dottore Siena: Sì. Allora con questo atto con il D.P.R. del '99 e anche con la delibera Arera n°319/2021 è previsto da quest'anno siamo obbligati a passare al metodo normalizzato. Significa che noi fino all'anno scorso avevamo le tariffe monomie, per quanto riguarda la Tari, da quest'anno dobbiamo passare in tariffa binomia, significa abbiamo la tariffa fissa, una parte fissa e una parte variabile. Affinché l'ufficio potesse applicare questo tipo di tariffa, quindi come è scritto proprio nell'atto metodo normalizzato, occorre andare a fare delle modifiche nelle categorie, perché la Arera ha appuntato principalmente non sulle tariffe domestiche ma su quelle non domestiche, sulle utenze più che altro. Come potete vedere dall'atto, sono state indicate sia le categorie corrette e anche sono state modificate tutta una serie di, principalmente le esenzioni che in precedenza vi erano, sono state qualcuna accorpata direttamente nel metodo normalizzato, altre invece sono state mantenute come stamattina in Commissione abbiamo parlato.

Ovviamente questo è propedeutico all'approvazione del PEF di quest'anno.

Grazie.

Presidente Stella: Grazie, dottore Siena. Sindaco, prego.

Sindaco Di Mare: Sì grazie Presidente.

Devo dire che con l'approvazione di questo regolamento, con un ritardo di 10 anni, perché la legge 147 del 2013 poniamo fine ad una pagina che io ritengo di equità sociale. Perché noi passiamo al metodo normalizzato cioè a dire la Tari, quindi la tassa sui rifiuti, non si pagherà solamente in modo relativo ai metri quadri di un'abitazione, nelle utenze domestiche per esempio, ma si pagherà anche in base al numero delle persone che sono all'interno di quella abitazione. Faccio un esempio pratico per capirci, con questo metodo che è a costi fissi e a costi variabili, la signora che sta in una casa di 80 mq da sola pagherà di meno rispetto alla famiglia che sta in una casa di 80 mq in quattro, perché col metodo variabile più persone, pagano di più e mi sembra questo un criterio di equità anche tributaria che abbiamo voluto raggiungere con grande determinazione, al netto che c'è un obbligo di legge che andava rispettato e che oggi regolarizziamo. Quindi tutte le modifiche che vengono fatte al Regolamento sostanzialmente riguardano solo il passaggio a questa metodologia.

Anche quando c'erano delle fasi o anche le tariffe o anche le riduzioni, si prevedeva solo un metodo, perché noi fino all'anno scorso avevamo solo il metodo con i costi fissi. Nel momento in cui noi passiamo a questo metodo normalizzato, che sono previsti costi fissi e costi variabili, è normale che si doveva modificare il Regolamento e prendere atto di questo cambio di calcolo della tariffazione ed inserire le varie voci legate a questo nuovo metodo di calcolo della tassazione.

Quindi sono delle modifiche dettate da Arera sostanzialmente, anche qui dobbiamo entrare nell'ottica ormai che il mondo delle tariffe è ormai gestito e normato in modo molto rigido da Arera e quindi dobbiamo tener conto di tutti gli indirizzi, delle norme e degli orientamenti che dà l'organismo.

Oggi prendiamo atto di questa modifica e portiamo nella nostra Città questo criterio di equità tributaria, più persone in una casa pagano di più rispetto alle persone singole nella stessa abitazione; poi gli uffici hanno colto l'occasione per cercare di rendere più omogenea la tabella ai codici Ateco, ma anche questa non è un'iniziativa autonoma degli uffici perché Arera anche da questo punto di vista ci dice dovete preparare le classi delle categorie distribuite nel regolamento Tari in base ai codici Ateco. Quindi è stata rivista la tabella che avete nel Regolamento, ma è stata rivista semplicemente perché Arera ci dice di rivederla alla luce di quello che andate a modificare.

Mi sembra di non aver dimenticato niente per ora.

Presidente Stella: Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Suppo, prego.

Roberta Suppo: Sì. Io Avevo una domanda proprio in merito a quello che al momento ha detto il Sindaco per quanto riguarda la differenza tra la tariffa normalizzata rispetto alla tariffa precedente monomio, così l'abbiamo nominato stamattina in Commissione, perché in base al criterio che sta dicendo il Sindaco loro non riescono a capire come è possibile che c'è una tabella dove ci sono delle percentuali dettate anche al numero di componenti riferito alla Tari 2022 quindi penso che questo campo...

Sindaco Di Mare: Quale tabella, scusi?

Roberta Suppo: è la tabella 15 della TARI del 2023 pagina 24... del PEF di adesso.

Sindaco Di Mare: No, Consigliere, sta facendo confusione.

Roberta Suppo: No.

Sindaco Di Mare: Sta facendo confusione. Io non ce l'ho davanti ma già sono sicuro che sta facendo confusione.

Roberta Suppo: Allora concludo e poi vediamo se faccio confusione, perché può essere che non ho compreso io. Siccome mi è stato detto stamattina, abbiamo anche parlato con il Responsabile per capire un po' questa differenza tra la vecchia modalità e la nuova modalità e non era stato indirizzato solo il discorso dei componenti si parlava di codici che vengono applicati che sono differenti a quelli precedenti, sbaglio o no? Di coefficienti rispetto a quelli.

Dottore Siena: Scusate, i coefficienti di cui parlavo stamattina sono dei metodi di calcolo che Arera ha dato, specifici per poter calcolare le tariffe.

Roberta Suppo: Quindi anche nel 2022 c'era una tariffa differente rispetto ai componenti.

Dottore Siena: No. Nel metodo monomio non vi era il calcolo dei componenti. Non avevamo motivo di cambiarlo, se era come dice lei.

Roberta Suppo: E allora cosa rappresenta questo? Quando mi dice "Tari 2023 euro annuo, Tari 2022 euro annuo, abitazione a un componente, abitazione a due componenti, abitazione a tre componenti..."

Dottore Siena: No, 2022...

Sindaco Di Mare: Se posso, sta facendo confusione. Quella è la tabella 17 se non erro, giusto?

Roberta Suppo: 14.

Sindaco Di Mare: Intorno a quella lì, ok. Intanto stiamo parlando di due atti separati.

Lei ha tirato fuori la tabella del testo che è un altro punto all'Ordine del giorno ma che ha niente a che fare con il regolamento Tari, che sono due cose diverse.

Quella tabella a noi serve il riferimento 22, ma lo spiegheremo quando apriremo quel punto, anche perché abbiamo voluto far capire in che modo incide la differenza; è chiaro che poi i due metodi sono completamente diversi perché la Tari '22 la calcolo sui metri quadri, la Tari '23 la calcolo sui costi fissi e sui costi variabili. Quindi noi abbiamo voluto inserire un riferimento per avere, ad occhio, un prospetto per dire: nel '22 con un metodo diverso, con metodo diverso di calcolo, quindi ne parleremo, sono sicuro quando parleremo del PEF, questo momento ritengo che non sia il momento.

Presidente Stella: Consigliere Contento, prego.

Carmela Contento: Allora, Sindaco, ora al di là delle questioni strettamente tecniche, nelle quali entreremo immagino nel punto successivo, io vorrei che passasse un tipo di comunicazione un po' più chiara per il cittadino che ci ascolta e questa nuova modalità di definizione della tariffa, che io ritengo sia corretta, perché ovviamente chi più produce più paga è ovvio che sia così.

Però a volere fare un confronto fra quello che i cittadini pagavano fino allo scorso anno e quello che pagheranno per effetto di questo nuovo Regolamento, vorrei capire se avete fatto delle stime rispetto a, supponiamo un appartamento di 100 metri quadrati con la nuova tariffazione e quattro persone, due persone, una persona pagherà x o pagherà y.

Peraltro, stamattina in commissione, quando si parlava delle riduzioni per implicita ammissione del Presidente, gli è sfuggito forse che io avevo posto una questione sull'inserimento di una modifica nelle riduzioni, quando si parla di riduzioni per effetto del fatto che un componente della famiglia viva all'estero per oltre sei mesi, io avevo chiesto stamattina di poter aggiungere anche una riduzione per quei componenti della famiglia che stabilmente vivono fuori dal territorio cittadino. Per essere chiari gli studenti universitari, i lavoratori che risiedono ancora nella nostra Città ma che per motivi di studio o di lavoro si trovano fuori e quindi pagano regolarmente un affitto regolarmente registrato e quindi pagano la tariffa dei rifiuti nel luogo dove vengono prodotti e il Presidente mi ha detto che già la questione era stata affrontata e che stasera sarebbe arrivata in Consiglio una mozione su questa variazione.

Questo mi fa pensare che (l'emendamento, scusate) mi fa pensare che le cose che arrivano in Consiglio Comunale ad alcuni Consiglieri arrivano prima ad altri arrivano dopo, perché se già stamattina il Consigliere nonché Presidente della Commissione ha detto che la questione era già stata affrontata col dirigente vuol dire che già lui lo conosceva l'atto prima ancora che gli altri Consiglieri comunali. Mi pare di capire di questo emendamento al momento, altrimenti l'avrebbe citato il Presidente, non ci sia traccia e volevo capire se eventualmente è accoglibile ovviamente questo emendamento richiederebbe un parere degli Uffici.

Sindaco Di Mare: Presidente, posso? Io non c'ero in Commissione e non so se il Presidente può confermare o meno. In questa dichiarazione non mi risulta che ci siano emendamenti in tal senso, ne abbiamo discusso perché è normale che all'interno della maggioranza ne abbiamo parlato di questa tematica, il regolamento può essere cambiato in qualunque momento e quindi se il Consiglio Comunale, non stasera, perché i conti ovviamente non lo consentono perché qualunque riduzione poi deve quadrare anche col PEF quindi qualunque modifica che fa questo Consiglio Comunale stasera non penso si possa fare onestamente. Detto ciò sia l'articolo 15 bis che l'articolo 30 hanno qualche caso di riduzione simile che riguarda gli studenti e i lavoratori che sono fuori per più di sei mesi, possiamo lavorare per il futuro 15 bis...c'è scritto estero, c'è scritto questo se parlo, lo sto dicendo, lo conosco a memoria. Quindi se se vogliamo integrare questo tema lo possiamo integrare, detto ciò, deve essere fatto un percorso che preveda anche la stabilizzazione dei costi nella previsione del PEF. Quindi stasera è improponibile pensare di fare una cosa del genere e va fatta comunque una riflessione perché andrebbe messo anche in campo tutta una serie di attività amministrativa che deve essere verificata, se è fattibile, perché con questo metodo praticamente il calcolo viene fatto automaticamente con l'incrocio dei dati anagrafici.

Cioè a dire come facciamo a sapere noi che nella casa X ci sono cinque persone?

Perché i nostri dati interni, gli incroci, ci dicono che a casa del signor X ci stanno cinque persone, quindi andrebbe messo in campo tutta una procedura che porti il signor X a certificare in modo quanto più attendibile e veritiero possibile, con il deposito di un contratto di locazione effettivamente registrato, è un percorso che possiamo studiare sicuramente per l'anno prossimo, mi sembra difficile per quest'anno, quasi impossibile.

Per quanto riguarda invece la prima parte del suo intervento, che diceva qualcosa che però ora mi sta sfuggendo, ma anche lì mi sembrava che in qualche modo univa il PEF al Regolamento. Lei ha detto che non si riusciva a vedere o a capire quanto era la differenza in meno, Ok. Anche questo è un tema che affronteremo quando parleremo del PEF. Se lei va a vedere, o ha avuto modo di vedere la tabella 17 del PEF, è la tabella dove ci sono i confronti, ma le posso dire che la risposta alla sua domanda oggi è complicata da capire e da spiegare, perché nel PEF di quest'anno, oltre alla modifica del metodo di calcolo della tariffa e quindi l'incidenza bisogna essere molto attenti a leggerla, ma si legge ad occhio nudo, c'è anche l'altro tema che andiamo ad affrontare tra qualche momento che incide nella determinazione del PEF che è l'aumento del costo della discarica.

Quindi se lei vuole sapere quanto paga di meno una persona, lo va a vedere dal delta di variazione dell'aumento del costo, e andrà a vedere che il delta, nella persona con un'abitazione è di gran lunga inferiore nell'abitazione con 5 persone, ma nella tabella 17 è spiegato, e con un po' di attenzione si può capire, ma anche questo è un tema che dobbiamo affrontare al punto successivo e no in questo punto.

Carmela Contento: Una precisazione. Questa questione che abbiamo affrontato dell'ipotesi emendamento per gli studenti fuori sede è esattamente la questione che sollevavo in apertura del punto, quando dicevo che il Regolamento si sarebbe dovuto approvare molto tempo prima rispetto al PEF. Perché questa piccola variazione, che sarebbe stata una variazione di una semplice parola, ma quella parola, quella piccola variazione impatta sul PEF, l'avremmo potuta per tempo approvare, mentre oggi siamo impossibilitati perché stiamo approvando in concomitanza regolamento e PEF, questa è la questione che io sollevavo in apertura del punto.

Grazie.

Presidente Stella: Grazie, consigliere Contento. Ci sono altri interventi?

La commissione chiaramente si è espressa, se non ci sono altri interventi io metto ai voti il punto all'ordine del giorno: "Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai fini dell'applicazione metodo normalizzato (D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999)".

Se ci sono interventi per dichiarazione di voto, consigliere Suppo e Tribulato.

Biagio Tribulato: Sì, Presidente. Do la parola al consigliere Suppo per la sua dichiarazione.

Presidente Stella: Prego, consigliere Suppo.

Roberta Suppo: Grazie Presidente, come anticipato dalla consigliera Contento stamattina esattamente la stessa tematica l'ho sollevata in Commissione. Cioè non è possibile che noi veniamo in Consiglio per prendere atto di un Regolamento in cui in verità dovremmo dare un parere favorevole, contrario o astenuto. Cioè oggi noi non abbiamo neanche la possibilità di variare o migliorare il Regolamento perché inficiamo il PEF, perché nella stessa giornata dobbiamo fare anche il parere economico finanziario per la Tari.

È assurdo, cioè noi siamo messi qui semplicemente per fare cosa?

Per fare le belle statuine?

Perché non possiamo né proporre un emendamento, non abbiamo né i Revisori dei conti che possono dare il parere sul nostro emendamento, abbiamo solo l'ufficio tecnico. Cioè per tale motivo mi devo assolutamente, mi dispiace perché se sento che il Regolamento a lei gli è arrivato cinque giorni prima, non c'erano proprio i tempi materiali. Ma in Consiglio non si può prendere atto di Regolamento così importante, che cambia le tariffe della TARI, dicendo non possiamo fare niente, non potete neanche presentare un emendamento.

Sindaco Di Mare: Ma il Regolamento non cambia le tariffe.

Roberta Suppo: Non è vero perché stamattina l'abbiamo espressamente chiesto fuori dalla Commissione e mi è stato risposto: sì, perché il Regolamento dalle linee guida per come viene fatto è il PEF, perché se si cambia norme il PEF è diverso, quindi ci ha dato proprio l'esatta risposta e lei oggi ha detto la stessa medesima cosa, ha detto che quell'emendamento non si può fare perché dovrebbe tenere conto...anche lei l'ha detto prima, che si poteva migliorare, l'ha detto lei precedentemente, oggi non lo possiamo fare perché dobbiamo fare il PEC, l'ha detto lei. Quindi per tale motivo mi devo assolutamente astenere perché questo Regolamento non mi rappresenta, non ho potuto né fare un emendamento, né migliorarlo, né niente, quindi non è il Regolamento di un Consiglio Comunale ma solo della maggioranza.

Presidente Stella: Qualsiasi atto che viene in Consiglio Comunale è del Consiglio Comunale, poi la sua osservazione può essere squisitamente politica, personale e popolare come ritiene più opportuno.

L'atto resta in regola perché ha seguito le procedure previste dalla legge, io non lo metto in dubbio, l'ho riconosciuto in apertura di lavoro, l'ho ricevuto giorni fa sono le carte con le date con le firme.

Roberta Suppo: Presidente, io ho citato le date, però è anche giusto che in un Consiglio dove si parla di piano economico, i Revisori dei Conti devono essere presenti, se c'è un

cambiamento, se succede un errore, se succede una cosa, domani c'è la scadenza della Tari non abbiamo nessuno strumento per variare documenti che oggi abbiamo quà, nessuno.

Presidente Stella: Grazie a Dio non si sta verificando.

Roberta Suppo: Non si sta verificando perché non ci avete dato l'opportunità.

Presidente Stella: Non è vero. Lei può presentare un emendamento.

Roberta Suppo: Senza pareri.

Presidente Stella: No. Lei chiede il parere, se passa l'emendamento vuol dire che il Consiglio si ferma e mandiamo a chiedere il parere se viene bocciato andiamo avanti nei lavori. Consigliere Suppo non mi sembra una cosa proprio, da lei donna di grande esperienza.

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Niciforo, prego.

Marco Niciforo: Grazie Presidente. Sì di fatto questo Regolamento mette in campo una svolta epocale per quanto riguarda quello che viene definita equità sociale che è sempre mancata nel pagamento delle tariffe della Tari.

Per anni abbiamo lottato dentro questo Consiglio Comunale affinché questo accadesse, perché è sembrato a tutti ma devo dire a tutti non escludo nessuno, che il vecchio criterio non andasse incontro alla logica dell'equità di trattamento fra tutti i cittadini.

Finalmente oggi, ed era un'opinione comune anche tra i cittadini stessi, perché ovviamente queste sono tematiche che investono tutti e ora è chiaro, il discorso d'immaginare dei risparmi sensibili o meno su alcune categorie piuttosto che su altre, lo vedremo dopo, ma è veramente proponibile nessun tipo di relazione.

Oggi per noi rappresenta l'anno zero del pagamento della Tari, non è altro, non è possibile riaffrontare criteri che sono assolutamente diversi. L'unica cosa che colgo come fatto positivo è certamente che abbiamo, oltre che normalizzato il criterio inteso come normalizzato, abbiamo normalizzato il pagamento di un tributo che a questo punto tiene conto di tutto quello che c'è da considerare.

Poteva essere migliorato il regolamento?

Questo è possibile, ogni atto può essere migliorabile, certamente mi sentirei di dire che se magari qualche collega avesse voluto presentare un emendamento, non adesso che siamo dichiarazione di voto, per esempio a partire dall'anno 2024 poteva succedere non so cosa, il Regolamento poteva tranquillamente essere emendato al di là del fatto che il PEF può essere toccato, ma questo lo vedremo poi successivamente, però gli emendamenti nascono per essere poi calati nel contesto dell'atto amministrativo che andiamo ad approvare.

Quindi non è vero che gli emendamenti non possono essere presentati.

Mi scuso, pensavo di poter dare il mio piccolo contributo.

Pertanto il gruppo che rappresento voterà a favorevolmente questo atto.

Grazie Presidente.

Presidente Stella: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Tribulato.

Biagio Tribulato: Grazie Presidente, a nome del gruppo misto ovviamente difformemente a quanto ha dichiarato dalla consigliera Suppo, i restanti consiglieri del gruppo misto voteranno favorevolmente per le motivazioni che abbiamo già sottolineato, durante il dibattito da parte degli altri Consiglieri, ovviamente il fatto di andare ad avvicinarci a quello che è un sistema dovuto, ad un sistema previsto dalla legge già dall'anno 2013, e quindi il metodo normalizzato, riteniamo che sia un elemento di grande equità per il territorio.

Un elemento atteso nel Regolamento della disciplina di quella che è la TARI.

Al fine anche di poter dare il nostro contributo da rappresentanti istituzionali, per poter dettare quelle linee guida, che possono andare sempre più a coinvolgere il nostro territorio, sappiamo ci sono ancora tantissimi casi di evasione da parte di pagatori del tributo TARI, affinché si possa creare quell'equità e quello che è il quadro economico corredato ovviamente da tutti i pareri che sono stati resi da parte del Responsabile di Settore e da parte dei Revisori dei conti relativamente al Regolamento, quindi annuncio il voto favorevole. Grazie, Presidente.

Presidente Stella: Grazie, consigliere Tribulato.

Carmela Contento: Presidente, dichiarazione di voto.

Presidente Stella: Consigliere Contento, prego.

Carmela Contento: Allora presidente io dichiaro il mio voto di astensione, perché ritengo che stasera questo Consiglio Comunale ha perso un'occasione.

Ha perso l'occasione di incidere su questo Regolamento, lo diceva il Sindaco, questo è l'anno zero della nuova Tari, lo diceva qualcun altro allora.

Abbiamo perso l'occasione.

Potevamo discutere di questo Regolamento, migliorarlo, cercare di renderlo più attinente alla realtà, per esempio non è contemplata la possibilità di tariffe stagionali che ci consentirebbero, tante volte ne abbiamo discusso in questo Consiglio Comunale, ci consentirebbero di andare a recuperare tutto quel mondo, che noi conosciamo, di persone che abitano il nostro territorio solo nel brevissimo periodo estivo.

Inserire una tariffa stagionale avrebbe potuto consentire di recuperare un'evasione che oggi non riusciamo a controllare.

Per queste ragioni Signor Sindaco io credo che avremmo potuto condividere meglio questo documento, non discuterne all'interno della maggioranza ma discuterne come Consiglieri Comunali tutti, perché quando ci sono questi argomenti così importanti e così impattanti per i cittadini io non credo che ci debba essere maggioranza e opposizione o maggioranza e minoranza, avremmo voluto dare tutti il nostro contributo per migliorare il Regolamento e di conseguenza quello che questo Regolamento comporta per i cittadini, per i nostri concittadini.

Grazie.

Presidente Stella: grazie, consigliere Contento.

Ci sono altre dichiarazioni di voto?

Non essendoci altre dichiarazioni di voto metto ai voti il punto numero 3 all'ordine del giorno: " *Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai fini dell'applicazione metodo normalizzato (D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999)*".

Chi è d'accordo resti seduto,
Chi è contrario si alzi;
che è astenuto alzi la mano.

Approvato con l'astensione dei consiglieri Contento e Suppo.

Metto ai voti l'immediata esecutività dell'atto appena approvato.

Chi è d'accordo resti seduto,
chi è contrario si alzi;
che è astenuto alzi la mano.

Approvato con l'astensione dei consiglieri Contento e Suppo.





Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(*Biagio Tribulato*)

IL PRESIDENTE
(*Domenico Stella*)

IL SEGRETARIO GENERALE
(*dott. Sebastiano Marano*)

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comune.augusta.sr.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è divenuta esecutiva dal 30-05-2023

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li 31-05-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(*dott. Sebastiano Marano*)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI AUGUSTA

Il sottoscritto Segretario Generale della Città di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE